



Dipartimento per le politiche della famiglia



**REGIONE
PUGLIA**
Assessorato al Welfare



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

In attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 agosto 2016, concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro,

L'anno 2017 addì 10 del mese di Ottobre,

il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato "Dipartimento"), C.F. 80188230587, con sede in Roma, rappresentato dal Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo del Dipartimento,

l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata "Agenzia"), C.F. 00337460224, con sede in Trento, rappresentata dal Dott. Luciano Malfer, Dirigente generale dell'Agenzia,

la Regione Puglia (di seguito denominata "Regione"), C.F. 80017210727, con sede a Bari in Lungomare Nazario Sauro 31/33, rappresentata dalla dottoressa Zampano, dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, autorizzata alla firma del presente accordo con DGR 1415/2017,

di seguito denominati "Le Parti"

PREMESSO CHE

- nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 agosto 2016 è stato sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano un Accordo ai sensi dell'articolo 4 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (di seguito denominato “Accordo quadro”) volto, tra l’altro, alla promozione e diffusione su scala nazionale dello standard “Family Audit”, strumento di certificazione della qualità, di proprietà della Provincia autonoma di Trento, rivolto alle organizzazioni, sia pubbliche che private, le quali desiderano orientare i propri processi organizzativi in funzione delle esigenze di conciliazione dei loro dipendenti, sottoponendosi ad un processo di auditing al termine del quale viene acquisita la relativa certificazione;

- che nel predetto Accordo quadro è previsto che ciascuna Regione interessata alla promozione di interventi volti a migliorare la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro può verificare con il Dipartimento la sussistenza delle condizioni per la stipula con il Dipartimento medesimo e con l’Agenzia di un apposito accordo di collaborazione che definisca i tempi, le attività e le risorse necessarie a rendere effettiva la diffusione dello standard “Family Audit” nel proprio territorio;
- che il più volte menzionato Accordo quadro stabilisce che gli accordi di collaborazione sottoscritti con le Regioni interessate devono prevedere, in ogni caso, gli obblighi delle parti, le modalità di pubblicazione degli avvisi per la selezione delle organizzazioni partecipanti, le modalità per l’eventuale accreditamento dei consulenti e dei valutatori “Family Audit”, i tempi di attuazione del processo, i costi e la durata;

CONSIDERATO

- che, in data 9 novembre 2016 l’apposita Cabina di regia, costituita ai sensi del richiamato Accordo quadro presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, ha approvato uno schema-tipo di accordo di collaborazione con le Regioni, per la diffusione nei loro territori dello standard “Family Audit”, predisposto in base a quanto disciplinato dall’Accordo quadro medesimo;
- che la Regione Puglia, con lettera del 17 ottobre 2016 ha espresso l’intenzione di sottoscrivere un accordo di collaborazione;
- che, con lettera del 7 dicembre 2016 a firma del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, si è invitata la Regione ad intervenire ad una seduta della Cabina di regia per verificare la sussistenza delle condizioni per l’eventuale stipula dell’accordo;
- che la Regione, con nota del 14 dicembre 2016, ha aderito all’invito e ha contestualmente delegato la dott.ssa Tiziana Corti, funzionaria in servizio presso la Regione, a definire gli aspetti propedeutici alla sottoscrizione dell’accordo, specificando che lo stesso sarà sottoscritto dal dirigente del Dipartimento regionale competente per materia;

- che, nel corso della suddetta riunione della Cabina di regia, svoltasi in data 20 dicembre 2016, cui ha partecipato anche la sopra citata funzionaria della Regione, si è verificato che le condizioni per la stipula del presente accordo sussistono;
- che lo schema del presente accordo è stato approvato con la delibera n. 1415 del 5/09/2017 della giunta regionale pugliese;
- che lo schema del presente accordo è stato approvato con la delibera n. 2463 del 29/12/2016 della giunta provinciale trentina e con determina n.413 del 27/09/2017 dell’Agenzia per la famiglia

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto e descrizione dello standard

1. Oggetto del presente accordo è lo svolgimento dell’attività di collaborazione tra il Dipartimento, la Regione e l’Agenzia finalizzata alla diffusione nel territorio regionale dello standard “Family Audit”, il cui marchio è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.
2. La certificazione di qualità “Family Audit” viene rilasciata a soggetti pubblici e privati dopo un iter di 3 anni e 6 mesi, durante il quale tali soggetti modificano i processi interni e l’organizzazione del lavoro, orientandoli al benessere familiare dei propri occupati sotto il profilo della conciliazione famiglia-lavoro. In questo processo, le organizzazioni sono assistite da consulenti e valutatori “Family Audit”, iscritti al Registro di cui alla legge provinciale n. 1/2011.

Articolo 2

Adempimenti delle parti

1. Il Dipartimento si impegna a supportare il processo di diffusione dello standard “Family Audit” garantendo:
 - a) l’accompagnamento e il trasferimento di know-how alla Regione;
 - b) il supporto alla predisposizione dell’Avviso di cui all’articolo 3;

- c) la realizzazione di attività promozionali e di comunicazione istituzionale sugli impatti positivi che l'adozione dello standard produce a favore sia degli occupati sia dei risultati aziendali.
2. L'Agenzia si impegna a supportare il processo di diffusione dello standard "Family Audit" garantendo:
- a) la messa a disposizione del Dipartimento dei dati relativi alla diffusione dello standard nel territorio nazionale e l'accesso del medesimo Dipartimento alla piattaforma informatica attualmente in uso per la gestione del processo di certificazione, nonché la messa a disposizione della Regione dei corrispondenti dati riferiti al territorio regionale;
 - b) la messa a disposizione del Dipartimento, con modalità che saranno congiuntamente definite, dei dati sull'impatto che il processo genera presso le organizzazioni;
 - c) l'accompagnamento e il trasferimento di know-how alla Regione;
 - d) la collaborazione con la Regione per la predisposizione del progetto esecutivo di cui all'articolo 4 e per l'attivazione dell'eventuale formazione per accreditare consulenti e valutatori "Family audit" regionali;
3. La Regione si impegna a:
- a) sostenere i costi complessivi del processo di certificazione "Family Audit" per un importo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila);
 - b) pubblicare l'Avviso di cui all'articolo 3, prevedendo un contributo finanziario regionale finalizzato all'abbattimento dei costi complessivi del processo di certificazione a carico delle organizzazioni;
 - c) ricorrere ai consulenti e valutatori accreditati sullo standard "Family Audit" o attivare l'eventuale formazione per accreditare consulenti e valutatori "Family Audit" regionali;
 - d) assumere iniziative per prevedere in ambito regionale sistemi premianti per favorire le organizzazioni che hanno conseguito la certificazione "Family Audit";
 - e) trasmettere al Dipartimento note informative semestrali sull'andamento delle attività svolte.

Articolo 3

Avviso alle organizzazioni

1. L'Avviso alle organizzazioni pubbliche e private del territorio regionale, interessate al processo "Family Audit", è predisposto dalla Regione ed è portato a conoscenza della Cabina di regia.

2. L'Avviso ha la finalità di consentire la diffusione dello standard "Family Audit" sul territorio regionale attraverso il coinvolgimento di massimo 30 organizzazioni pubbliche e private scelte tra quelle che avvanzeranno la propria candidatura.
3. Le organizzazioni da ammettere al processo di certificazione sono selezionate dalla Regione.
4. L'Avviso contiene:
 - a) le finalità ed i contenuti del processo;
 - b) i termini per la presentazione delle candidature;
 - c) gli impegni assunti dalle organizzazioni ammesse;
 - d) i criteri per la selezione delle candidature, con particolare riguardo alla dimensione delle organizzazioni e alla loro omogenea distribuzione sul territorio regionale;
 - e) le modalità di compartecipazione organizzativa e finanziaria delle organizzazioni;
 - f) il contributo finanziario di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

Articolo 4

Progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo, predisposto dalla Regione, è approvato dalla Cabina di regia.
2. Il progetto esecutivo illustra:
 - a) la struttura di governance del sistema di certificazione dello standard "Family Audit" regionale, ivi comprese le modalità di coinvolgimento delle organizzazioni pubbliche e private e le modalità di compartecipazione finanziaria della Regione e delle organizzazioni;
 - b) i tempi di attuazione del processo;
 - c) i costi connessi all'attuazione del processo e all'eventuale formazione per l'accREDITAMENTO di consulenti e valutatori "Family Audit" regionali;
 - d) i criteri del co-branding di raccordo del marchio "Family Audit" con il corrispondente eventuale marchio regionale;

Articolo 5

Durata

1. La durata del presente Accordo è fissata dalla data di sottoscrizione del medesimo e per tutta la vigenza del predetto Accordo Stato-Regioni del 3 agosto 2016.

2. E' possibile, con il consenso di tutte le Parti, procedere in ogni momento alla risoluzione del presente accordo. In caso di risoluzione, nulla è dovuto per costi sostenuti e impegni vincolanti assunti fino alla data della risoluzione medesima.

Articolo 6

Esonero da responsabilità

La Regione assume nei confronti del Dipartimento e dell'Agencia la piena responsabilità per le attività da essa espletate nell'ambito del presente accordo e solleva altresì il Dipartimento e l'Agencia da ogni e qualsiasi reclamo, richiesta di terzi connessi all'espletamento di tali attività, obbligandosi a manlevare e tenere indenne il Dipartimento e l'Agencia da ogni eventuale conseguenza pregiudiziale.

Articolo 7

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente accordo il foro competente è quello di Roma.

Roma, lì 10 ottobre 2017

Il Capo Dipartimento
per le politiche per la famiglia
Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Dirigente generale
dell'Agencia per la famiglia,
la natalità e le politiche
giovanili
della Provincia Autonoma di
Trento

Dr. Luciano Malfer

La Dirigente di Sezione
presso il Dipartimento Promozione
Salute, Benessere e Sport per tutti
della Regione Puglia

Dr.ssa Francesca Zampano